

AGEVOLAZIONI

Credito R&S non trasferibile a terzi per effetto di atti realizzativi

di Debora Reverberi

Con la risposta all'istanza di interpello n. 72 del 08.03.2019 l'Agenzia delle entrate si è pronunciata in materia di **cessione del credito d'imposta per attività di R&S**.

L'istante è una società esercente attività commerciale, interamente controllata da una società attualmente in concordato preventivo.

La società istante ha svolto, nel 2016, attività di R&S, sostenendo costi ammissibili, contabilizzando il credito nel bilancio dell'anno di competenza ed esponendolo nel **quadro RU del Modello Redditi** del relativo periodo d'imposta.

L'istante ha potuto beneficiare solo parzialmente del credito R&S, tramite utilizzo in compensazione con altri tributi in modello F24, **a causa di una ridotta operatività commerciale connessa allo stato di crisi della sua controllante: il ramo d'azienda**, comprensivo di un punto vendita, del magazzino prodotti finiti e dei contratti commerciali per la distribuzione dei prodotti all'estero, **è stato oggetto di cessione a terzi**.

Nel ramo d'azienda ceduto dall'istante non era compreso il credito R&S, che quindi è rimasto nella disponibilità dell'impresa che ha effettuato le attività di R&S e che intenderebbe cederlo ad una società di capitali estranea al gruppo, nel rispetto delle formalità previste dagli [articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923](#).

L'interpello verte dunque sull'ammissibilità del credito R&S alla procedura ordinaria di cessione del credito dell'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#).

La **soluzione interpretativa prospettata dall'istante** contempla la cessione del credito ad una società di capitali terza, al **valore nominale del credito** dedotta una *fee* quantificabile nel limite del 10% del valore del credito.

L'Agenzia delle entrate evidenzia, nella risposta all'interpello, il perimetro applicativo della cessione del credito ai sensi dell'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#): **il credito d'imposta oggetto di cessione deve essere chiesto a rimborso in dichiarazione dei redditi**.

Gli stessi adempimenti formali previsti per la **cessione del credito** dagli [articoli 69 e 70 R.D. 2440/1923](#), si applicano infatti, per rinvio espresso operato dall'[articolo 43-bis](#), ai **"crediti chiesti a rimborso in dichiarazione dei redditi"**.

Il credito d'imposta R&S, per espressa previsione normativa contenuta nell'[articolo 3, comma 8, D.L. 145/2013](#), è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** ai sensi dell'[articolo 17 D.Lgs. 241/1997](#) e successive modificazioni e, **non potendo essere richiesto a rimborso, esula dall'ambito applicativo della procedura di cessione del credito ex [articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#)**.

L'Agenzia esclude anche la possibilità di invocare la cessione del credito prevista dall'articolo 1260 cod. civ., che è subordinata ai seguenti **requisiti**:

- il credito **non** deve avere **carattere strettamente personale**;
- il trasferimento **non** deve essere **vietato ex lege**.

Non esiste effettivamente alcun espresso richiamo, nella normativa R&S, alla cessione del credito ex [articolo 1260 cod. civ.](#) e **non si ritiene applicabile nemmeno la [risoluzione AdE 15/E/2010](#)** sui crediti da rottamazione delle auto, che ammette la cessione nel presupposto che il fruitore del credito sia un intermediario tra l'Amministrazione finanziaria e l'effettivo beneficiario dell'agevolazione.

L'Agenzia delle entrate nega dunque la possibilità di cedere il credito R&S sia ai sensi dell'[articolo 43-bis D.P.R. 602/1973](#), sia ai sensi dell'**articolo 1260 cod. civ.**: **non è ammessa in generale la trasferibilità a terzi per effetto di atti realizzativi dei crediti d'imposta**, la cui natura soggettiva comporta la maturazione del credito esclusivamente in capo al soggetto che ha effettuato gli investimenti.

Il trasferimento del credito è ammissibile solo per operazioni le cui norme di legge prevedano una confusione di diritti e obblighi dei soggetti giuridici coinvolti, tra le quali rientrano:

- la **fusione**;
- la **scissione**;
- la **successione** all'imprenditore individuale *mortis causa*;
- la **cessione del ramo d'azienda che ha generato il credito**.

La soluzione prospettata dall'istante non è stata pertanto accolta: **il credito R&S non compreso nel ramo d'azienda ceduto non può essere oggetto di successiva cessione a terzi**.

Special Event

I PRINCIPI DI REVISIONE NAZIONALI

Scopri le sedi in programmazione >